



**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
ORDINANZA N.2/2000**

- Vista la lettera in data 25/12/1999 , con la quale la Compagnia Impresa Lavoratori Portuali ha rappresentato la necessità di allestire il cantiere per la realizzazione di un capannone per stoccaggio di prodotti forestali sui piazzali restrostanti la calata Alto Fondale;
- PRESO ATTO delle indicazioni emerse in occasione della relativa Conferenza dei servizi tenutasi in data 15 febbraio 1999;
- VISTA la lettera n.1812 del 22.2.2000 della Div. Demanio;
- RITENUTA la necessità di temporaneamente disporre in ordine alla circolazione viaria e alla sosta nelle strade confinanti con l'area del suddetto cantiere;
- VISTA la delibera n.9/B del 7 aprile 1997 con cui è dato atto che a seguito delle innovazioni apportate dalle legge 647 del 23.12.96, l'Autorità Portuale esercita le funzioni di vigilanza e regolamentazione di cui all'art.68 cod. nav. Con riferimento alla amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, ivi compresi quelle di disciplina in materia di segnaletica e di viabilità in ambito portuale;
- VISTI gli artt. 6 comma 1 lett. a) e 8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

1. Con decorrenza 28.2.2000 e sino al termine dei lavori previsti in merito, è stabilito divieto di sosta nel tratto di strada compreso fra il cantiere per la realizzazione del capannone per lo stoccaggio di prodotti forestali e gli edifici in uso alla C.I.L.P., nonché senso unico di marcia a partire dalla mensa Otto Marzo verso i piazzali Dole, come da planimetria allegata;
2. E' posto carico alla C.I.L.P. S.r.l.u., titolare della concessione edilizia di cui alla Conferenza dei servizi del 15/02/1999, di provvedere agli adempimenti relativi all'apposizione di idonea segnaletica verticale, in relazione alla nuova e temporanea variazione di viabilità, nonché al corretto posizionamento della recinzione, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 494/96, per la separazione dell'area di cantiere dalle vie di percorrenza confinanti;
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno ritenuti responsabili di danni a cose o persone che dall'avvenuta violazione potessero occorrere, e puniti ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav., con applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di somma da £. 100.000 a £. 600.000.


IL PRESIDENTE
(Nereo Marrucci)

Livorno, li 23/02/2000